

LE TAGLIE DIVERSE DELL'ANTICORRUZIONE

Revisione La prevenzione «privata» del reato dovrebbe fondarsi innanzitutto sul controllo interno, non si può costringere invece le aziende di mano pubblica nello schema dell'amministrazione dello Stato. La legge andrebbe modificata

di **Giovanni Maria Flick**

N

on si può confezionare un'unica taglia di vestito buona per tutte le stagioni, per tutte le persone (uomini e donne, alti e bassi, grassi e magri, adulti e bambini) e per tutte le occasioni (mattina e sera, estate e inverno, lavoro e cerimonia).

Né si può pretendere di adattarlo solo con aggiustature precarie e riparazioni volta per volta addosso a ciascuno dei suoi diversi destinatari, come riconosce l'Autorità nazionale anticorruzione nel linguaggio ufficiale delle sue linee guida: «Il quadro normativo che emerge dalla legge 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative e non tiene conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti pubblici e privati cui si applica». Perciò l'autorità stessa chiede una revisione legislativa. Quella revisione dovrebbe però tener conto anche delle indicazioni che nascono dall'esperienza precedente; dalle richieste e dai suggerimenti di ordine sovranazionale, convenzionale e di diritto comparato; dai principi di legalità e di buon andamento (efficienza) prescritti dall'articolo 97 della Costituzione, oltre che dal buon senso e dal bisogno di semplicità e chiarezza delle regole.

La prevenzione della corruzione dovrebbe essere chiesta in prima battuta agli operatori del settore, sotto il controllo e con l'individuazione di criteri da parte dello Stato.

Il loro coinvolgimento è giustificato sia dalla sopravvenuta punibilità della corruzione privata e dalla sua parificazione a quella pubblica; sia dalla offesa alla par condicio concorrenziale, che costituisce oggi un nucleo essenziale della corruzione tanto pubblica quanto privata.

La prevenzione «privata» della corruzione dovrebbe allora fondarsi prima di tutto sugli organi e sulle funzioni di controllo interno socie-

tario (Consiglio di amministrazione etc., compliance etc.) previsti dal codice civile e dalle norme di settore (esempio, l'informazione al mercato); salva ovviamente la verifica da parte pubblica sulla sua adeguatezza, efficacia ed efficienza.

Essa dovrebbe fondarsi poi sulle ulteriori cautele e buone pratiche che devono essere adottate (e cominciano timidamente ad esserlo) dagli operatori nella propria iniziativa ed autonomia; con conseguenze «premiali» se lo fanno o, in caso contrario, «sanzionatorie».

Lo Stato potrebbe intervenire per verificare l'adeguatezza e il rispetto delle leggi societarie e della loro integrazione con *self-regulation*; o per imporne l'adeguamento.

Invece, costringere le società di mano pubblica nel contenitore rigido della pubblica amministrazione di stampo tradizionale — sulla base di indici formali e/o contenutistici vaghi e generici — per imporre loro modelli di controllo e di trasparenza pubblici e uniformi a carattere generale, può creare inconvenienti (incertezze interpretative; contenzioso; duplicazione di interventi; aumento di costi; sovrapposizione, burocratizzazione e inefficienza etc.; disparità di trattamento...).

Quell'opzione pubblicistica è già stata sperimentata nel secolo scorso con esiti negativi per le banche. Siamo sicuri che sia giusto e prima ancora efficace applicarla oggi alla prevenzione per le società di mano pubblica, in una prospettiva (l'inquadramento pubblicistico e la dilatazione del concetto di pubblica amministrazione) che è stata abbandonata per la repressione?

Oltretutto, quella prospettiva potrebbe nuovamente condurre a riconoscere in via interpretativa la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) agli operatori di tali società: con conseguenze negative agevolmente intuibili sotto il profilo della par condicio, della stessa tutela della concorrenza, dell'operatività nel mercato globale, dell'incentivo all'investimento estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

